



# *Ministero dell'Università e della Ricerca*

## SEGRETARIATO GENERALE

*Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio*

Ai Rettori  
Ai Direttori Generali delle Università statali e non statali  
legalmente riconosciute  
LORO SEDI

e, p.c. Alla Presidente della CRUI  
[segreteria.crui@pec.it](mailto:segreteria.crui@pec.it)  
Al Presidente del CUN  
[segretariatogenerale@pec.mur.gov.it](mailto:segretariatogenerale@pec.mur.gov.it)  
Al Presidente dell'ANVUR  
[anvur@pec.anvur.it](mailto:anvur@pec.anvur.it)  
Al Presidente del CINECA  
[cineca@pec.cineca.it](mailto:cineca@pec.cineca.it)

**Oggetto: Banche dati Regolamento Didattico di Ateneo (RAD) e Scheda Unica Annuale dei Corsi di Studio (SUA-CdS) per l'accreditamento dei Corsi di Studio a carattere "internazionale" a.a. 2025/2026. Indicazioni operative.**

In relazione all'Offerta formativa per l'a.a. 2025/2026 - tenuto conto di quanto comunicato con nota MUR prot. n. 25861 del 20/12/2024 relativamente ai Corsi di Studio a carattere "internazionale" o con sedi all'estero, nonché di quanto definito dal D.M. n. 773/2024 e di quanto già previsto dal D.D. n. 2711/2021 - si forniscono le seguenti indicazioni operative.

### **1. Presentazione delle istanze di accreditamento dei Corsi di Studio internazionali di nuova istituzione.**

I Corsi di Studio internazionali sono percorsi accademici che soddisfano i requisiti di cui alla Tabella A, allegato 1, del D.D. n. 2711 del 22 novembre 2021. In un contesto di costante promozione dei percorsi universitari internazionali, le Università che per l'a.a. 2025/2026 intendano attivare Corsi di Studio con Atenei stranieri che prevedano il rilascio di un titolo congiunto, doppio o multiplo con riguardo ai Corsi individuati dalla predetta Tabella alle lettere:

- a) Corsi interateneo con Atenei stranieri, che prevedono il rilascio del titolo congiunto, doppio o multiplo;
- d.1) Corsi di laurea magistrale selezionati EMJM a livello di intero corso di studio;
- d.2) Corsi di laurea magistrale selezionati EMJM a livello di curriculum;

hanno la facoltà di seguire l'iter previsto dalle nuove Linee Guida ANVUR relative al "Modello per la gestione dell'accreditamento iniziale dei Corsi di Studio Internazionali Congiunti (Joint Programmes)", secondo



# Ministero dell'Università e della Ricerca

## SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

l'*European Approach* (EA), adottato con delibera del Consiglio Direttivo dell'ANVUR n. 267 del 26 novembre 2024 e pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia.

L'Ateneo, qualora scelga di ricorrere al modello dell'*European Approach* (EA), può presentare istanza di istituzione e accreditamento del Corso a decorrere dal 14 febbraio 2025.

Le istanze devono essere inserite dall'Ateneo in banca dati SUA-CdS all'interno della scheda dedicata e corredate, a pena di esclusione, dalle seguenti informazioni:

- l'Ateneo proponente (*University filling out the form*);
- il nome del Corso (*Programme name*). Qualora il CdS sia già stato accreditato a livello nazionale, il *Programme name* corrisponde al nome del CdS già attivato che deve essere selezionato tramite menù a tendina;
- l'indicazione della relativa Classe di Laurea o di Laurea Magistrale da parte dell'Università proponente, nel caso in cui si tratti di CdS di nuova istituzione;
- il numero massimo di studenti previsto per l'intero corso (*maximum expected number for the whole programme*);
- l'Università capofila;
- l'indicazione di tutte le università partecipanti (*Alliance*) da parte dell'Istituzione proponente, in presenza di un'Alleanza tra gli Atenei;
- l'indicazione delle Università coinvolte, qualora si tratti di un *Erasmus Mundus Joint Master*;
- la tipologia del titolo rilasciato (*Type of degree*).

In ogni caso, l'Ateneo fornisce le necessarie informazioni circa l'apporto didattico al programma congiunto, anche in termini di moduli e/o *curricola*.

L'Università è tenuta, altresì, a fornire:

- la descrizione del percorso formativo e le informazioni relative agli obiettivi formativi specifici del corso di studio;
- l'attività didattica svolta dall'Ateneo italiano: gli insegnamenti di competenza e i relativi CFU (ETCS);
- i docenti di riferimento, avendo cura di precisare nominativo, qualifica e relativo gruppo scientifico disciplinare (GSD) di appartenenza per i docenti dell'Ateneo italiano, nonché i nominativi e la qualifica dei docenti stranieri.

L'Ateneo è tenuto, anche, a caricare in piattaforma la seguente documentazione in formato file pdf:

- il parere del Nucleo di Valutazione (*Evaluation Board opinion*);
- il progetto del Corso congiunto;
- l'accordo o la convenzione tra le Università coinvolte (*Agreement*);
- il piano di studio.

Si precisa che la valutazione degli aspetti ordinamentali è di competenza del CUN, che verifica preliminarmente anche la corrispondenza con la Classe di Laurea proposta dall'Ateneo, mentre l'assicurazione esterna della qualità dei corsi congiunti - condotta secondo l'approccio europeo - viene svolta da una delle Agenzie iscritte nel Registro Europeo per l'Assicurazione della Qualità (EQAR) a cui è affidata la procedura valutativa.

L'ANVUR si esprime preliminarmente sui requisiti di docenza, ai fini dell'accREDITAMENTO del CdS, alla luce delle indicazioni fornite nelle Linee Guida Europee (*Standards and guidelines for quality assurance in the*



# Ministero dell'Università e della Ricerca

## SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

European Higher Education Area) e secondo le nuove Linee Guida ANVUR relative al “Modello per la gestione dell’accreditamento iniziale dei Corsi di Studio Internazionali Congiunti (Joint Programmes)”.

Nel caso del predetto accreditamento, i docenti appartenenti alle istituzioni straniere coinvolte possono essere utilizzati fino al 50% e, in ragione di quanto disposto dal D.M. n. 1154/2021 e dal D.M. n. 773/2024, la loro numerosità è indicata nelle linee guida dell’ANVUR a cui compete la relativa valutazione, anche in relazione alle numerosità massime degli studenti e all’impegno didattico richiesto agli atenei partecipanti al progetto.

All’esito del suddetto iter, il Ministro - con proprio decreto e su conforme parere dell’ANVUR, che valida e approva il Rapporto redatto dall’Agenzia accreditante - concede o nega l’accreditamento del Corso.

Per l’anno accademico 2025/26, l’ANVUR potrà riconoscere, ai fini della trasmissione al Ministero per il decreto di accreditamento, le valutazioni positive dei corsi congiunti a cui partecipano Atenei italiani, formulate da Agenzie straniere secondo il modello dell’*European Approach*. Tale procedura riguarderà esclusivamente le iniziative avviate dopo la pubblicazione del DM 773/2024 e concluse prima della presente nota, e sarà subordinato alla valutazione *ex post* da parte del CUN e dell’ANVUR, nonché al caricamento delle informazioni richieste nella piattaforma dedicata.

Considerato l’ambito ancora sperimentale dell’*European Approach* ai CdS riportati alle lett. a), d1), e d2) della Tabella A del D.D. n. 2711/2021, nell’attuale fase di avvio il presente modello non si applica a:

- Corsi di Studio erogati integralmente o prevalentemente a distanza;
- Corsi di Studio che richiedono la verifica di specifici requisiti curriculari e infrastrutturali (ad es.: “Medicina e Chirurgia”, “Odontoiatria e Protesi Dentaria”, “Medicina Veterinaria”, “Professioni sanitarie”);
- Corsi di Studio abilitanti.

Per i predetti Corsi, tenuto conto della possibilità di sottoscrivere convenzioni con Atenei esteri, si applica la procedura ordinaria di accreditamento prevista per la specifica tipologia di CdS.

Gli Atenei, ove decidano di non optare per lo *European Approach*, hanno la facoltà di procedere alle proposte di nuova istituzione dei summenzionati Corsi di Studio internazionali secondo l’ordinaria procedura di accreditamento prevista dal D.Lgs. n. 19/2012, a decorrere dal 17/02/2025 e fino al 14/04/2025, inserendo in banca dati SUA-CdS le informazioni indicate al paragrafo 1 della nota MUR prot. n. 25861 del 20/12/2024, ad esclusione del parere del Comitato Regionale di Coordinamento competente per territorio, come indicato al punto 7) del medesimo paragrafo.

Si precisa che, con riferimento al documento di progettazione del Corso di Studio (di cui al punto 5 del predetto paragrafo), l’Università è tenuta a caricare in piattaforma un documento dettagliato, che evidenzi le caratteristiche distintive del CdS e la sua coerenza con le normative italiana ed europea.

Inoltre, l’Ateneo ha l’obbligo di trasmettere in banca dati SUA-CdS - nell’apposita sezione - la convenzione con l’Ateneo estero coinvolto, specificando i ruoli e le responsabilità di ciascuna istituzione e la suddivisione delle attività formative del CdS.

Per i CdS abilitanti è necessario disciplinare, all’interno della convenzione che l’Università italiana stipula con l’Università straniera, le modalità di svolgimento dei tirocini e della prova finale ai fini dell’abilitazione.



# *Ministero dell'Università e della Ricerca*

## SEGRETARIATO GENERALE

*Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio*

Si rammenta che anche per i CdS proposti secondo la procedura ordinaria, con riguardo alla numerosità dei docenti di riferimento, i docenti appartenenti alle istituzioni straniere coinvolte possono essere utilizzati fino al 50%.

### **2. Presentazione delle istanze di accreditamento di sedi all'estero e dei relativi Corsi di Studio.**

In conformità con quanto disposto dall'Allegato 4, lett. B, ultimo periodo, del D.M. n. 773/2024, le Università - anche in convenzione tra loro - possono attivare proprie sedi all'estero. Spetta all'ANVUR, applicando i medesimi protocolli di valutazione previsti per i corsi e le sedi in Italia, a seguito di visita *in loco*, in collaborazione con le Agenzie di assicurazione della qualità e le Istituzioni scientifiche e culturali locali, il compito di valutare le sedi delle Università italiane all'estero e i Corsi di Studio proposti dalle stesse.

L'Ateneo che intenda richiedere l'accreditamento di una sede decentrata all'estero è tenuto a proporre istanza nei termini di cui al punto che precede (dal 17/02/2025 al 14/04/2025) e secondo le modalità riportate nel paragrafo 2 della nota MUR prot. 25861 del 20/12/2024.

Nel caso in cui presso la sede estera l'Ateneo intenda attivare un Corso di Studio internazionale, ai sensi delle lett. a), d1) e d2) della tabella A del D.D. n. 2711/2021, il Corso può essere valutato secondo la procedura ordinaria ovvero secondo l'*European Approach*.

Nel ringraziare per la collaborazione, si porgono

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

*Dott. Gianluca Cerracchio*